

REGOLAMENTO (CEE) N. 1852/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/88⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1866/88⁽⁶⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85, se per la moneta di uno Stato membro esiste una differenza tra il tasso di conversione agricolo e il tasso centrale o, a seconda dei casi, il tasso di mercato, lo Stato membro in causa applica, negli scambi intracomunitari e negli scambi con i paesi terzi, degli importi compensativi monetari;

considerando che lo Stato membro per il quale il tasso centrale o, a seconda dei casi, il tasso di mercato indica un valore della moneta in ECU superiore al tasso di conversione agricolo, riscuote gli importi compensativi monetari all'importazione e li concede all'esportazione; che tali importi sono denominati «importi compensativi monetari positivi»; che lo Stato membro per il quale il tasso centrale o, a seconda dei casi, il tasso di mercato indica un valore della moneta in ECU inferiore al tasso di conversione agricolo, riscuote gli importi compensativi

monetari all'esportazione e li concede all'importazione; che tali importi sono denominati «importi compensativi monetari negativi»;

considerando tuttavia che gli importi compensativi monetari si applicano soltanto se la differenza tra il tasso di conversione agricolo e il tasso centrale o, a seconda dei casi, il tasso di mercato provoca perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85, il divario monetario effettivo è pari:

a) per gli Stati membri che mantengono tra le loro monete un divario istantaneo massimo del 2,25 %, alla percentuale che, per la moneta dello Stato membro interessato, rappresenta la differenza tra:

— il tasso di conversione agricolo

e

— il tasso centrale;

b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), alla media delle percentuali che rappresentano la differenza tra:

— il tasso risultante dal rapporto tra il tasso di conversione agricolo per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a)

e

— il tasso corrispondente al tasso di cambio medio in contanti per la moneta dello Stato membro interessato, rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a), constatato in un periodo da determinare; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87⁽⁸⁾, tale periodo inizia il mercoledì di una settimana e termina il martedì della settimana successiva;

(¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(²) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(³) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(⁴) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 10.

(⁵) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(⁶) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 27.

(⁷) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(⁸) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.